



Proposta di legge recante:

“Abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale)”

I Consiglieri regionali

F.to Michele Comito

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Luciana De Francesco

F.to Giacomo Pietro Crinò

F.to Giuseppe Graziano

F.to Francesco De Nisi

Proposta di legge recante: “Abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale)”.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira ad abrogare la legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale) atteso che la stessa, fin dalla sua entrata in vigore, non ha avuto sostanziale attuazione, determinando – per converso – il vincolo dei fondi di bilancio appositamente stanziati.

È oggettivo che la legge regionale in questione, al di là delle previsioni transitorie che ne hanno impedito l'applicazione per specifiche tornate elettorali, anche nelle restanti non ha suscitato interesse da parte dei partiti e movimenti politici ed associativi operanti in Regione, risultando – di fatto – una legge inattuata.

L'abrogazione della legge regionale non impedirà ai partiti e movimenti politici ed associativi predetti, qualora dovessero manifestarne l'esigenza, di organizzare autonomamente le primarie per selezionare i propri candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale e, nel contempo la sua abrogazione semplifica i procedimenti elettorali.

La proposta di abrogazione normativa comporta, oltre tutto, un evidente risparmio di spesa per il bilancio regionale, con conseguente riprogrammazione delle risorse destinate al finanziamento della legge abrogata, da destinarsi, in sede di approvazione del bilancio, alla realizzazione di presidi di legalità e sicurezza.

Nello specifico l'articolato della proposta di legge si compone di tre articoli di seguito elencati:

- l'articolo 1 dispone l'abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25;
- l'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria della norma.;
- l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge ha natura ordinamentale e non produce oneri a carico della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale)”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Dispone l’abrogazione della legge regionale 25/2009.	//	//	//
2	Indica l’invarianza finanziaria del testo della proposta di legge	//	//	//
3	Dispone l’entrata in vigore della legge.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge recante: “Abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale)”.

Art. 1

(Abrogazione della l. r. n. 25/2009)

1. La legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale) è abrogata.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.